



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.07.2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI COVID/19 E SCADENZE PAGAMENTI PER L'ANNO 2020

L'anno DuemilaVenti addì Ventisette del mese di Luglio alle ore 21.00 nella Sede Comunale.

Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Straordinaria**.

Sono intervenuti alla riunione:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
BETTONI Giandomenico	Consigliere/Assessore	P	
BORRONI Cristina	Consigliere/Vice Sindaco	P	
CALDIROLI Irene	Consigliere	P	
CAPUTO Romeo	Consigliere	P	
CASTIGLIONI Flavio	Consigliere	P	
CATTANEO Marina	Consigliere	P	
CERINI Mirella	Sindaco	P	
COLOMBO Marinella	Consigliere		A
COLOMBO Paolo	Consigliere	P	
CROCI Luigi	Consigliere	P	
LETRURIA Lisa	Consigliere / Presidente Consiglio Comunale	P	
MANELLI Giovanni	Consigliere		A
OLGIATI Rosangela	Consigliere		A
PALAZZO Michele	Consigliere	P	
PARIANI Mario	Consigliere	P	
SORAGNI Angelo	Consigliere	P	
VIALETTO Giuliano	Consigliere/Assessore	P	
		Presenti n. 14	Assenti n. 3

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza la Sig.ra LETRURIA Lisa. Assiste il Segretario Comunale Dr. MICHELONE Claudio.

Sono altresì **presenti** gli assessori esterni CALDIROLI Claudio e GIANI Maria Luisa.

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento segnato all'ordine del giorno:

Rientrano in aula i consiglieri Caputo e Palazzo. **Presenti n. 14.**

Il presidente dà la parola all'assessore Giani che illustra la Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe, agevolazioni Covid-19 e scadenze pagamenti per l'anno 2020. Segue dibattito (omissis).

Esce definitivamente dall'aula il consigliere Caputo. **Presenti n. 13.**

Viene proposto di sospendere per qualche minuto la seduta di Consiglio Comunale, che all'unanimità viene accolta.

Alla ripresa i consiglieri Colombo Paolo, Soragni e Palazzo, presentano un emendamento, al quale viene apposto anche il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico/Finanziario e qui di seguito riportato (Allegato 1):

"I sottoscritti consiglieri comunali chiedono che le tariffe TARI di cui all'allegato B riduzione Covid utenze non domestiche sia modificato come segue:

- Classe 12 - Riduzione Covid Ø ad eccezione degli studi professionali ai quali è concessa riduzione del 30% (trenta per cento);
- Classe 16 - Riduzione Covid 70%".

Successivamente la proposta di emendamento viene posta in votazione.

Esce dall'aula il consigliere Palazzo.

Presenti e votanti n. 12.

Con voti favorevoli n. 10 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Pariani, Cerini, Soragni), contrari n. 1 (Violetto) e astenuti n. 1 (Colombo Paolo), espressi per alzata di mano, l'emendamento viene approvato.

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall' IMU (Imposta Municipale Propria), dalla TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e dalla TARI *tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;*
- l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità per l'anno 2020) ha disposto che *"...a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è abolita, **ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...**";*

Dato atto che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 dispone:

- al comma 651 *".. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158...";*
- al comma 654 *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.";*
- al comma 660 che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso *"la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";*
- al comma 683... *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del*

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia....”;

Ricordato:

- la L. n. 296 del 27/12/2006 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*, ed in particolare:*) l'art. 1, il quale al comma 169 dispone che “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

- il D.L. n. 201 del 06/12/2011 recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011, da ultimo modificato dal D.L. n. 34 del 30/04/2019 (c.d. *Decreto Crescita*), a sua volta convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, ed in particolare:

*) l'art. 13, che, nell'ambito della disciplina sull'*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*, al comma 15, prevede, quale norma di portata generale, che:

«15. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360....”;*

e al successivo comma 15-ter dispone che:

«15-ter. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...*

Visti gli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima il 30 gennaio 2020 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo), che hanno portato all'emanazione di numerosi provvedimenti legislativi nazionali e regionali in merito allo stato di emergenza sanitaria e epidemiologica;

Visto il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, c.d. decreto “Rilancio” convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ed in particolar modo l'articolo 138 che allinea il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il “termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione [...]”, che per l'anno 2020 è stato individuato nella data del 30 settembre;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”, il quale in tema di articolazione della tariffa prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce di utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, le quali al loro interno comprendo una quota fissa e una quota variabile;

Viste:

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambienti ARERA del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di*

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (MTR), che introduce una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti, prevedendo che in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR, siano definiti:

- l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/99 (comma 5.1);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”* e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante: *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”*, attraverso la quale, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l’Autorità ha previsto, l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19 introducendo, nell’ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio *“chi inquina paga”*, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;

Dato atto che ARERA con la sopracitata deliberazione 158/2020/R/RIF definisce:

- agli articoli 1 e 2 i criteri minimi per l’applicazione delle agevolazioni sulla parte variabile delle tariffe delle utenze non domestiche, elencando nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 le varie tipologie di attività di utenze, riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo che hanno subito, per l’emergenza sanitaria COVID-19 la sospensione obbligatorie e/o facoltativa dell’attività;
- agli articoli 3 e 4 la possibilità di riconoscere un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione di apposita istanza, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all’articolo 12, comma 1, all’articolo 13, comma 1 e all’articolo 27, comma 1 del TIBEG, all’articolo 22, comma 1 e all’articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all’articolo 3 del TIBSI;

Vista la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, (di seguito: deliberazione 238/2020/R/RIF) volta a garantire, in una logica di sistema, l’equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, la copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, confermando l’impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, con l’introduzione di alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione anche alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;

Considerato che, l’articolo 107 comma 5 del Decreto-Legge 18/20 dispone che: *“i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)*

per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Valutato di avvalersi della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 stante il periodo di emergenza epidemiologica ancora in essere e le difficoltà alla predisposizione del Piano Economico Finanziario, secondo il nuovo metodo ARERA, nei termini previsti;

Ritenuto che:

- a seguito del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 i diversi provvedimenti legislativi al fine del contenimento del contagio, della salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica hanno disposto in date e momenti diversi a seconda dell'andamento della curva epidemiologica la sospensione delle svariate attività produttive presenti sul territorio comunale;
- si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale, con conseguenti ricadute in termini di previsioni di riscossione;

Dato atto quindi che è volontà dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2020 garantire misure di sostegno per le **utenze non domestiche** (Allegato B1) che:

- i) abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;
- ii) pur legittimate a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività (ad esempio, per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda);

Ritenuto al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza COVID-19 sta producendo sul tessuto produttivo comunale e in considerazione del fatto che tali effetti negativi non sono di soluzione in tempi brevi, di introdurre un'agevolazione in percentuale su base annua, a favore delle utenze non domestiche che ne facciano richiesta, applicata alla parte variabile per coloro i quali hanno sospeso la propria attività durante il periodo emergenziale, come da tabelle qui allegate (Allegato B) che considera le categorie indicate dal DPR 158/1999, dando atto che le tabelle 1 a, 1b, 2 e 3 della deliberazione ARERA 158/2020 sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo;

Ritenuto **per le utenze domestiche** disagiate, in un'ottica di sostenibilità sociale e tenuto conto delle criticità sul tessuto sociale prodotte dall'emergenza in atto, di introdurre per l'anno 2020 una specifica agevolazione su istanza pari al 20 per cento dell'importo annuale della tassa per coloro che hanno un ISEE inferiore o uguale a Euro 26.000,00 e contemporaneamente una delle condizioni indicate nell'Allegato C);

Dato atto che, a seguito di una stima effettuata dagli uffici competenti, l'importo massimo derivante dalla concessione di agevolazioni TARI è il seguente:

- per la parte variabile delle utenze non domestiche la somma è stimata in circa Euro 165.000;
- per le utenze domestiche la somma è stimata in circa Euro 20.000;

Considerato che risulta necessario provvedere alla copertura di tali agevolazioni tramite risorse del bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/13, e dato atto che si provvederà mediante le risorse messe in campo dai provvedimenti Ministeriali intervenuti e/o dalle economie derivanti dalla sospensione dei mutui;

Ritenuto, **quindi di procedere:**

- alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito o tramite altre forme di comunicazione incentivate dalla Determinazione 444/2019 R/RIF, al fine di permettere agli interessati la presentazione delle istanze entro i seguenti termini:
 - ° **per le utenze non domestiche entro il 31/10/2020 per poter beneficiare sulla seconda rata di acconto della TARI 2020 dell'agevolazione in percentuale su base annua commisurata alla parte variabile;**

- ° **per le utenze domestiche entro il 31/10/2020** per poter beneficiare dell'agevolazione del 20 per cento sull'importo annuale della tassa rifiuti;

Ritenuto quindi di approvare i coefficienti e le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti PEF per l'anno 2020 calcolato con il metodo MTR indicato da ARERA, avvalendosi dell'opzione prevista dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, opportuna per la specifica situazione dell'Ente come da allegato A);

Ritenuto inoltre, per quanto sopra espresso, di definire le scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti TARI con commisurazione puntuale per l'anno 2020 per le utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 1^ rata: acconto 15/10/2020;
- 2^ rata: acconto 15/12/2020;
- 3^ rata: saldo entro il 30/04 dell'anno successivo;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 05/03/2020 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 e approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e Piano Opere Pubbliche 2020/2022";

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Viene votata la proposta di **delibera emendata**.

Presenti e votanti n. 12.

Con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Pariani, Cerini, Soragni, Colombo Paolo), contrari n. 1 (Violetto), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i coefficienti e le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 calcolato con il metodo MTR indicato da ARERA, avvalendosi dell'opzione prevista dal comma 5, dell'art. 107, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24/04/2020, decisione ritenuta opportuna per il contesto ampiamente illustrato nelle premesse e per la specifica situazione dell'ente, come da Allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Piano Economico Finanziario PEF 2020 verrà adottato, secondo quanto previsto al comma precedente, entro il 31 dicembre 2020 e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 saranno ripartiti in tre anni a decorrere dall'anno 2021;
4. di dare atto che, alla luce di una ricostruzione sistematica delle richiamate norme riportata nel Documento per la consultazione n. 189/2020/R/rif del 26 maggio 2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), l'approvazione delle tariffe Tari adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 avvalendosi della deroga di cui al comma 5, articolo 107, del Decreto-Legge 18/2020, comporta che i versamenti la cui scadenza sia fissata in data successiva al 1° dicembre verranno effettuati sulla base degli atti adottati nel 2019 (in applicazione dell'ultimo periodo del comma 15.ter del citato Decreto-Legge 201/11);
5. di stabilire per l'anno 2020 per le utenze non domestiche destinatarie dei provvedimenti di sospensione dell'attività a seguito di emergenza epidemiologica COVID-19 le riduzioni in percentuale su base annua commisurata alla parte variabile, suddivise per le categorie statuite dal D.P.R. 158/99 **come da tabella**

allegata (Allegato B), mediante la presentazione delle istanze entro il 31/10/2020 per poter beneficiare dell'agevolazione sulla seconda rata di acconto della TARI 2020.(Allegato B1).

La concessione delle agevolazioni verrà preceduta da apposita istruttoria, provvedendo alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito o tramite altre forme di comunicazione incentivate dalla Determinazione 444/2019 R/RIF;

6. di stabilire per l'anno 2020 per le utenze domestiche una riduzione fino al limite massimo **del 20 per cento** dell'importo annuale della tassa rifiuti, su presentazione di apposita istanza entro il 31/10/2020 con i requisiti indicati **nell'Allegato C**, provvedendo alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito o tramite altre forme di comunicazione incentivate dalla Determinazione 444/2019 R/RIF;
7. di dare atto che, l'importo massimo derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui ai paragrafi precedenti è il seguente:
 - ° per la parte variabile delle utenze non domestiche la somma è stimata in Euro 165.000.=;
 - ai fini della copertura delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche per l'anno 2020, si dispone di procedere attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/13;
 - ° per le utenze domestiche (pari al 20 per cento dell'importo totale della tassa rifiuti) la somma è stimata in Euro 20.000.=;
 - ai fini della copertura delle riduzioni concesse alle utenze domestiche per l'anno 2020, si dispone di procedere attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/13;
8. di stabilire per l'anno 2020 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI per le utenze domestiche e non domestiche è la seguente:
 - ° 1^ rata: acconto 15/10/2020;
 - ° 2^ rata: acconto 15/12/2020;
 - ° 3^ rata: saldo entro il 30/4 dell'anno successivo;
9. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992;
10. di procedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i., così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22.11.2019 esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo1, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. entro il termine perentorio del 14 ottobre;
11. di demandare ai Responsabili dei Settori coinvolti ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente a questa deliberazione;
12. di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Pariani, Cerini, Soragni, Colombo Paolo), contrari n. 1 (Violetto), espressi per alzata di mano di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Trascorsa la mezzanotte il presidente pone in votazione la proposta di proseguire la seduta di Consiglio Comunale. La proposta viene accolta all'unanimità e si prosegue con la discussione del punto n. 6 all'odg.

Brande meo

27/7/2020

Oggetto: Tariffe TARI 2020

Il sottoscritto Consigliere Comunale
chiede che le Tariffe Tari di cui
all' allegato B riduzione Covid
utente non domestico sia modificato
come segue:

Classe 12 riduzione Covid ad eccezione
degli studi professionali ai quali
e' concessa riduzione 30% (tresepercento)

Classe 16 riduzione Covid. 70%

Ult per per 

Per ore favorevole

IL RACIONENTE

Giuseppe

Visto che il medesimo non modifica le
volumetrie di lavoro che e' da considerarsi
prevalente

Castelma, 28 luglio 2020

RIDUZIONE COVID-19 ANNO 2020 UTENZE NON DOMESTICHE					
Categoria	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/m ²	TARIFFA TOTALE Euro/m ² QF+QV	Riduzione COVID-19- Quota Variabile	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,56	0,83	1,39	50%
2	Cinematografi e teatri	0,38	0,57	0,95	50%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59	0,86	1,45	30%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,87	1,27	2,14	30%
5	Stabilimenti balneari	0,54	0,79	1,33	0%
6	Esposizioni, autosaloni	0,45	0,67	1,12	30%
6bis	Aree scoperte operative e parcheggi coperti	0,45	0,67	1,12	30%
7	Alberghi con ristorante	1,51	2,20	3,71	50%
8	Alberghi senza ristorante	1,07	1,57	2,64	50%
9	Case di cura e riposo	1,19	1,74	2,93	0%
10	Ospedali	1,25	1,83	3,08	0%
11	Uffici, agenzie	1,37	2,00	3,37	30%
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	0,90	1,51	0%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,27	1,86	3,13	50%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,54	2,25	3,79	0%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,76	1,11	1,87	50%
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,52	2,21	3,73	0%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,36	1,99	3,35	70%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,98	1,44	2,42	30%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,33	1,93	3,26	30%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,87	1,27	2,14	30%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,87	1,27	2,14	30%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,63	6,88	13,51	70%
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,63	6,88	13,51	70%
24	Bar, caffè, pasticceria	5,45	4,89	10,34	70%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,54	3,69	6,23	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,20	3,20	5,40	0%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,82	8,84	18,66	0%
28	Ipermercati di generi misti	2,54	3,69	6,23	0%
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,54	8,04	13,58	0%
30	Discoteche, night club	1,56	2,28	3,84	70%

Nel caso di attività di consegna a domicilio e/ o asporto le percentuali di cui sopra verranno ridotte del 50%

COMUNE DI CASTELLANZA
TARI - TARIFFE 2020

UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/m ²	TARIFFA TOTALE Euro/m ² QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,56	0,83	1,39
2 Cinematografi e teatri	0,38	0,57	0,95
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59	0,86	1,45
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,87	1,27	2,14
5 Stabilimenti balneari	0,54	0,79	1,33
6 Esposizioni, autosaloni	0,45	0,67	1,12
6bis Aree scoperte operative e parcheggi coperti	0,45	0,67	1,12
7 Alberghi con ristorante	1,51	2,20	3,71
8 Alberghi senza ristorante	1,07	1,57	2,64
9 Case di cura e riposo	1,19	1,74	2,93
10 Ospedali	1,25	1,83	3,08
11 Uffici, agenzie	1,37	2,00	3,37
12 Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	0,90	1,51
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,27	1,86	3,13
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,54	2,25	3,79
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,76	1,11	1,87
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,52	2,21	3,73
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,36	1,99	3,35
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,98	1,44	2,42
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,33	1,93	3,26
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,87	1,27	2,14
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,87	1,27	2,14
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,63	6,88	13,51
23 Mense, birrerie, amburgherie	6,63	6,88	13,51
24 Bar, caffè, pasticceria	5,45	4,89	10,34
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,54	3,69	6,23
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,20	3,20	5,40
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,82	8,84	18,66
28 Ipermercati di generi misti	2,54	3,69	6,23
29 Banchi di mercato generi alimentari	5,54	8,04	13,58
30 Discoteche, night club	1,56	2,28	3,84

UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE per Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,52	48,58
Famiglie di 2 componenti	0,61	97,15
Famiglie di 3 componenti	0,68	124,47
Famiglie di 4 componenti	0,74	157,87
Famiglie di 5 componenti	0,79	197,33
Famiglie di 6 o più componenti	0,84	227,69

RIDUZIONE COVID-19 ANNO 2020 UTENZE NON DOMESTICHE					
	Categoria	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/m ²	TARIFFA TOTALE Euro/m ² QF+QV	Riduzione COVID-19- Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,56	0,83	1,39	50%
2	Cinematografi e teatri	0,38	0,57	0,95	50%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59	0,86	1,45	30%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,87	1,27	2,14	30%
5	Stabilimenti balneari	0,54	0,79	1,33	0%
6	Esposizioni, autosaloni	0,45	0,67	1,12	30%
6bis	Aree scoperte operative e parcheggi coperti	0,45	0,67	1,12	30%
7	Alberghi con ristorante	1,51	2,20	3,71	50%
8	Alberghi senza ristorante	1,07	1,57	2,64	50%
9	Case di cura e riposo	1,19	1,74	2,93	0%
10	Ospedali	1,25	1,83	3,08	0%
11	Uffici, agenzie	1,37	2,00	3,37	30%
12	Banche, istituti di credito	0,61	0,90	1,51	0%
12bis	Studi professionali	0,61	0,90	1,51	30%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,27	1,86	3,13	50%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,54	2,25	3,79	0%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,76	1,11	1,87	50%
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,52	2,21	3,73	70%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,36	1,99	3,35	70%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,98	1,44	2,42	30%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,33	1,93	3,26	30%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,87	1,27	2,14	30%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,87	1,27	2,14	30%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,63	6,88	13,51	70%
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,63	6,88	13,51	70%
24	Bar, caffè, pasticceria	5,45	4,89	10,34	70%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,54	3,69	6,23	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,20	3,20	5,40	0%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,82	8,84	18,66	0%
28	Ipermercati di generi misti	2,54	3,69	6,23	0%
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,54	8,04	13,58	0%
30	Discoteche, night club	1,56	2,28	3,84	70%

Nel caso di attività di consegna a domicilio e/ o asporto le percentuali di cui sopra verranno ridotte del 50%

BONUS UTENZE NON DOMESTICHE

Requisiti richiesti:

- A. Le attività che hanno subito un blocco, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;
- B. Le attività che pur legittimate a proseguire, abbiano optato per la chiusura (ad esempio, per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda);

L'agevolazione sarà concessa esclusivamente previa presentazione, tramite PEC o tramite servizio LINKMATE, se attivo, di apposita istanza, in base al modello appositamente predisposto dall'Ente, entro il 31 Ottobre 2020.

Modalità di erogazione:

La riduzione è applicata esclusivamente alla Quota Variabile della tariffa

La riduzione verrà concessa nella misura prevista per ogni categoria così come indicato nell'Allegato B) con ricalcolo sulla seconda rata di acconto anno 2020.

Il Servizio Tributi provvederà, tramite PEC, a trasmettere al contribuente il modello di pagamento del dovuto relativo alla seconda rata, dedotta la riduzione COVID-19 spettante.

BONUS UTENZE DOMESTICHE

Requisiti richiesti

Potranno beneficiare degli aiuti i **cittadini residenti a Castellanza** che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni attestate su apposito atto notorio :

- a. essere lavoratori dipendenti o autonomi che, in considerazione della crisi da epidemia Covid -19, hanno subito una riduzione del reddito (ad. esempio cassa integrazione a zero ore/stato di disoccupazione) pari almeno al 30%;
- b. essere privi di occupazione e/o reddito ed essere senza alcun sostegno economico pubblico o con un reddito non sufficiente alle esigenze minime;
- c. avere il Reddito di Cittadinanza sospeso/ revocato/decaduto;

E di avere il seguente requisito:

- a. un ISEE max fino a €. 26.000

Per I nuclei familiari privi dell'attestazione ISEE 2020 viene considerate valida anche l'attestazione ISEE 2019 con valore inferiori o uguale a €. 26.000.

Nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso di nessuna delle due attestazioni, può presentare una dichiarazione della propria condizione economica supportata da simulazione ISEE dal sito INPS. Per questa ultima ipotesi il riconoscimento del contributo sarà condizionato alla presentazione dell'attestazione ISEE 2020 entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

L'agevolazione sarà concessa previa presentazione dell'atto notorio entro il 31/10/2020.

Modalità di erogazione:

L'agevolazione sarà pari al 20 % sull'importo della tassa rifiuti con ricalcolo sulla prima rata utile.

18



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE


Delibera n.
Settore n.

PROPOSTA DELIBERAZIONE:

DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI COVID/19 E SCADENZE PAGAMENTI PER L'ANNO 2020

OSSERVAZIONI (annotare eventuali scadenze per l'adozione dell'atto o altri elementi utili):	PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART. 49 E 153 D.LGS. 267/2000) Parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto Li, 23 LUG, 2020  (firma del responsabile del settore) 
	ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA: a) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO N. _____ BILANCIO _____ b) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO N. _____ BILANCIO _____ <input type="checkbox"/> VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA <input type="checkbox"/> NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Li, 23 LUG, 2020  (firma del responsabile del settore) 

SEGRETERIA - DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 27/7/20

SEDUTA DEL _____

SEDUTA DEL _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, 4° comma, D.lgs. 267/2000)

IL PRESIDENTE
F.to LISA LETRURIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO MICHELONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Castellanza, li 20.08.2020.....

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno 04.09.2020.....

PER IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F.to DR. FRANCESCO NICASTRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

il (Ministero Interno parere 13.09.2006 – Cass. Civ. Sez. I, 03.05.1999 n. 4397) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO

la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione n. del di a seguito di

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA M. BEATRICE COLOMBA